## **Concorsi** Professioni

## I CODICI CIVILE E PENALE PER L'ESAME DI AVVOCATO

FABRIZIO COLLI, FABRIZIO FERRI, STEFANO GENNARI

Appendice gratuita di aggiornamento

Questa Appendice di aggiornamento contiene le massime più recenti e significative emesse dalla Corte di Cassazione e costituisce pertanto un utilissimo strumento di consultazione per coloro i quali si apprestano a sostenere l'esame scritto da avvocato. Viene inoltre pubblicato il testo degli articoli modificati recentemente sia nel Codice civile che nel Codice penale.

La struttura grafica dell'Opera è realizzata in modo di consentire al lettore la più agevole consultazione e l'immediato reperimento della massima ricercata.

Novembre 2019



www.latribuna.it



### **Concorsi** Professioni

FABRIZIO COLLI, FABRIZIO FERRI, STEFANO GENNARI

# I CODICI CIVILE E PENALE PER L'ESAME **DI AVVOCATO**

LE PRONUNCE **GIURISPRUDENZIALI PIÙ RECENTI** 



Già ammessa alla prova scritta per l'esame di avvocato

Novembre 2019



| CODICI CIVILE E PENALE PER L'ESAME DI AVVOCATO



Fabrizio Colli | Fabrizio Ferri | Stefano Gennari

## I CODICI CIVILE E PENALE

COMMENTATI PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI PIÙ RECENTI **DELLA GIURISPRUDENZA** 

#### Appendice gratuita di aggiornamento

Questa Appendice di aggiornamento contiene le massime più recenti e significative emesse dalla Corte di Cassazione e costituisce pertanto un utilissimo strumento di consultazione per coloro i quali si apprestano a sostenere l'esame scritto da avvocato. Viene inoltre pubblicato il testo degli articoli modificati recentemente sia nel Codice civile che nel Codice penale.

La struttura grafica dell'Opera è realizzata in modo di consentire al lettore la più agevole consultazione e l'immediato reperimento della massima ricercata.

# I CODICI CIVILE E PENALE

COMMENTATI PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI PIÙ RECENTI **DELLA GIURISPRUDENZA** 

Già ammessa alla prova scritta per l'esame di avvocato

Novembre 2019

www.latribuna.it





Novembre 2019



Novembre 2019

**CODICI CIVILE** Ш PENALE

ritenuto verosimili i fatti ivi rappresentati, per il solo fatto che l'interlocutore si era, peraltro falsamente, accreditato come figlio di un suo collega e amico). (Artt. 57, 595 c.p.). (Cass. n. 8180/18).

#### DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – TITOLO E SOT-TOTITOLO

In tema di omesso controllo ex art. 57 cod. pen., sussiste la responsabilità del direttore responsabile di un periodico per la pubblicazione di un titolo di copertina che travisi ed enfatizzi in termini diffamatori il contenuto di un resoconto giudiziario pubblicato all'interno della rivista, in quanto il titolo di copertina presenta attitudine offensiva autonoma e anche più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibile di colpire l'attenzione del lettore 'di passaggio' che potrebbe non acquistare la rivista e non accedere alle informazioni chiarificatrici contenute nell'articolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva affermato il carattere diffamatorio del titolo di copertina di un noto periodico, che evocava il diretto coinvolgimento della persona offesa in un procedimento penale per corruzione riguardante, invece, un suo collaboratore). (Artt. 57, 595 c.p.). (Cass. n. 6112/18).

Il direttore responsabile di un giornale risponde del reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., in relazione al titolo di tenore diffamatorio che accompagni l'articolo pubblicato, soltanto laddove sia provato che egli abbia formato o contribuito a formare detto titolo o abbia consapevolmente aderito ai contenuti dello scritto prima della pubblicazione. (Artt. 110, 595 c.p.). (Cass. n. 12548/18).

#### **FATTISPECIE**

• Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione. (Art. 595 c.p.). (Cass. n. 19659/19).

#### **TESTATA ON LINE**

● In tema di diffamazione, la testata giornalistica telematica rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo. (Art. 595 c.p.). (Cass. n. 1275/18).

#### Contra

● La pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero, non configura diffamazione e, in ogni caso, il direttore della testata online non può ritenersi responsabile ex art. 57 c.p. (fattispecie relativa alla pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava il proprio smartphone durante una celebrazione). (Artt. 57, 595 c.p.). (Cass. n. 7885/17).

#### OBBLIGO DI CONTESTAZIONE

In tema di diffamazione a mezzo stampa, per ritenersi assolto l'obbligo di contestazione è sufficiente che venga richiamato il testo dell'articolo ritenuto diffamatorio con la precisa indicazione degli estremi per la sua identificazione – adempimento sufficiente per conoscere i termini dell'accusa e per apprestare le proprie difese - non essendo invece necessario che venga riportato integralmente il contenuto dell'articolo stesso. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che il richiamo contenuto - anche implicitamente – all'intero testo dello scritto attribuito all'imputato, comporta che l'addebito non debba essere circoscritto alle sole espressioni riportate nella contestazione, non essendo necessaria l'integrale trascrizione dell'articolo. dovendosi viceversa fare riferimento al complessivo contesto comunicativo elaborato dal giornalista). (Art. 595 c.p.). (Cass. n. 55796/18).

#### Art. 598

#### **ORDINE AVVOCATI**

In tema di delitti contro l'onore, perchè possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l'applicabilità dell'art. 598 cod. pen. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure

potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine). (Artt. 595, 598 c.p.). (Cass. n. 8421/19).

#### Art. 599

#### CONFIGURABILITÀ - PROVOCAZIONE

#### Art. 600

## RAPPORTO TRA REATI – RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ E TRATTA DI PERSONA LIBERA

Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Nella fattispecie le vittime erano state condotte in Italia con l'inganno, allettate dalla prospettiva di trovare un lavoro lecito, e, una volta varcati i confini, poste in stato di servitù, con condotte materialmente distinte, che erano seguite l'una a l'altra). (Artt. 15, 600, 601 c.p.). (Cass. n. 49514/18).

#### FATTISPECIE - VENDITA DI ESSERE UMANO

• Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù colui che proceda alla vendita ad altri di un essere umano, poiché, in tal modo, egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà. (Art. 600 c.p.). (Cass. n. 13908/15).

#### **FATTISPECIE**

Non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù la cessione 'uti filius' di un

minore ad una coppia di coniugi. (Art. 600 c.p.). (Cass. n. 34460/15).

#### Art. 600 ter

#### CONFIGURABILITÀ

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., il consenso prestato dalla vittima, anche se prossima al raggiungimento della maggiore età, non assume valore esimente, in quanto il concetto di "utilizzazione" si deve intendere come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 34162/18).

Sussiste il delitto di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen. nel caso in cui il soggetto inserisca foto pornografiche raffiguranti minori in un sito liberamente accessibile ovvero quando le propaghi per mezzo della rete internet, inviandole ad un gruppo o ad una lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare, mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di cui all'art. 600-ter, comma quarto, cod. pen quando l'agente invia le foto a una persona determinata, allegandole ad un messaggio di posta elettronica oppure tramite il profilo facebook del destinatario, in modo tale che solo quest'ultimo abbia la possibilità di prelevarle. (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 1647/18).

Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l'azione sia posta in essere solo da quest'ultimo. (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 26862/19).

## CONFIGURABILITÀ – CONCETTO DI DIFFUSIONE – DIVULGAZIONE DEL MATERIALE AD UN FAMILIARE DELLA VITTIMA

Sussiste il reato di pornografia minorile anche nel caso in cui la divulgazione del materiale pedopornografico abbia dimensione familiare, sanzionando detto reato una condotta che prescinde sia dall'identità del destinatario, sia dall'utilità che si intende conseguire e che può